



**COMMISSARIO DELEGATO  
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI  
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEL  
PERIODO DAL 30 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2019  
(O.C.D.P.C. n. 700 del 8 settembre 2020)**

---

Al Direttore  
Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera  
e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste  
Soggetto Attuatore per gli interventi  
di cui all'OCDPC n.700/2020  
Pec: [agricoltura@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agricoltura@regione.lazio.legalmail.it)

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 700 del 8 settembre 2020, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio". Nomina Soggetto Attuatore contributi a favore delle aziende agricole ex art. 2, comma 3, OCDPC 700/2020.

Si comunica che con il Decreto del Commissario Delegato n. B00071 del 12.10.2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 98 del 19.10.2021 ed allegato alla presente, è stato approvato l'elenco dei titolari di attività economiche e produttive del comparto agricoltura, ammessi al contributo di cui all'art. 2, comma 3, dell'OCDPC 700/2020, contributi per l'immediata ripresa delle aziende agricole (allegato 3), a valere sulle risorse stanziato con Delibera del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021.

La suddetta Delibera del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto "Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio" ha stanziato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs 1/2018, esclusivamente per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 25 del D.Lgs 1/2018, la quota di € 1.846.001,78, non prevedendo ulteriori stanziamenti a favore degli interventi di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 25 del D.Lgs 1/2018.

Per quanto sopra, è stato stabilito che la liquidazione del contributo, in considerazione del fatto che i fondi assegnati al Commissario Delegato, sono pari al 60% dei costi comunicati in sede di fabbisogno, sarà pari al 60% delle spese sostenute e dimostrate, nel limite comunque del contributo riconosciuto. La restante quota di contributo, sino al limite massimo complessivo riconoscibile





**COMMISSARIO DELEGATO  
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI  
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEL  
PERIODO DAL 30 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2019  
(O.C.D.P.C. n. 700 del 8 settembre 2020)**

comunicato in sede di fabbisogno, e comunque non superiore ad € 20.000,00, sarà erogata, al termine della procedura, sulla base delle eventuali economie accertate.

Con il medesimo decreto B00071/2021 si è provveduto a nominare la S.V. Soggetto Attuatore per le attività di istruttoria, verifica ed approvazione della rendicontazione finale delle suddette istanze, conformemente alle linee guida di cui all'allegato B del suddetto decreto.

Alla luce di quanto sopra, si chiede alla S.V. di provvedere con urgenza alla comunicazione a titolo di notifica agli interessati riportati nell'elenco di cui all'allegato 3 del Decreto B00071/2021 dell'ammissione.

Nella comunicazione, alla quale andrà allegata la modulistica per la conferma della domanda, dovrà essere indicato l'importo riconosciuto, il termine per l'ultimazione degli interventi (6 mesi dall'avvenuta notifica), nonché le modalità di presentazione della documentazione per la rendicontazione della spesa così come indicato nelle Linee Guida.

Inoltre dovrà essere specificato che il contributo, in considerazione del fatto che i fondi assegnati al Commissario Delegato, sono pari al 60% dei costi comunicati in sede di fabbisogno, sarà pari al 60% delle spese sostenute e dimostrate, nel limite comunque del contributo riconosciuto. La restante quota, sino al limite massimo complessivo riconoscibile comunicato in sede di fabbisogno, e comunque non superiore ad € 20.000,00, sarà erogata, al termine della procedura, sulla base delle eventuali economie accertate. In ogni caso gli importi ivi previsti sono da considerarsi provvisori, dal momento che prima della liquidazione del contributo verranno effettuate le previste verifiche della sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi, a seguito delle quali l'importo potrà essere rideterminato in funzione degli effettivi presupposti di fatto e di diritto.

Infine è necessario evidenziare nella predetta notifica che la mancata trasmissione della domanda di conferma al Soggetto Attuatore entro il termine di 30 giorni dalla stessa notifica di ammissione al contributo determinerà la decadenza dal contributo. Pertanto, al fine di consentire al Commissario Delegato di verificare in tempi celeri la sussistenza di eventuali economie e la loro successiva ripartizione tra gli ammessi al contributo, nel limite dell'importo massimo concedibile del contributo e comunque entro l'importo di € 20.000,00, si chiede al Soggetto Attuatore in indirizzo di comunicare con sollecitudine allo scrivente, alla scadenza del termine dei 30 giorni concesso per la presentazione della domanda di conferma, le eventuali mancate conferme alle istanze di contributo e l'ammontare delle economie così maturate.

Per le attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo e della pesca, si dovrà tenere conto di quanto stabilito dai regolamenti UE n°1408/2013 della Commissione europea,





**COMMISSARIO DELEGATO  
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI  
CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEL  
PERIODO DAL 30 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2019  
(O.C.D.P.C. n. 700 del 8 settembre 2020)**

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e dal regolamento UE n°717/2014 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, il Soggetto Attuatore acquisirà le prescritte autocertificazioni.

Al fine della liquidazione da parte del Commissario Delegato ai titolari delle attività economiche e produttive degli importi riconosciuti e rendicontati, il Soggetto Attuatore dovrà adottare un provvedimento di approvazione della rendicontazione delle singole istanze in cui si evinca l'esito positivo delle verifiche previste dalle Linee guida (allegato B al Decreto B00071/2021).

Si ricorda che il Soggetto Attuatore può avvalersi, sia per l'espletamento delle attività istruttorie, attuative ed esecutive, sia per le verifiche in loco previste dalle linee guida, quali Soggetti Istruttori, del supporto dei Comuni, presso i quali sono le sedi delle attività economiche, nonché delle strutture e degli uffici regionali e di società in house della Regione. Ai Soggetti Istruttori si applicano le medesime disposizioni delle linee guida per le attività di loro competenza.

Il provvedimento di approvazione della rendicontazione da parte del Soggetto Attuatore dovrà essere successivamente trasmesso al Commissario Delegato, completo della domanda di contributo e di tutti gli atti giustificativi della spesa e della documentazione tecnico-amministrativa, al fine della adozione da parte del Commissario Delegato del provvedimento di liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari, previa verifica della documentazione ricevuta.

L'Ufficio di Supporto alle Attività del Commissario Delegato rimane a disposizione e può essere contattato ai seguenti recapiti:

Segreteria - 0651684700 - 0651684481  
PEC - [emergenزانovembre2019@regione.lazio.legalmail.it](mailto:emergenزانovembre2019@regione.lazio.legalmail.it)  
MAIL - [emergenزانovembre2019@regione.lazio.it](mailto:emergenزانovembre2019@regione.lazio.it)

Il Commissario Delegato  
(Carmelo Tulumello)

